

**PROTOCOLLO D'INTESA DI CONTRASTO AL CAPORALATO NELLA REGIONE CAMPANIA
TRA**

REGIONE CAMPANIA

PREFETTURE DI NAPOLI, AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA e SALERNO

ISPETTORATO INTERREGIONALE DEL LAVORO

A.N.C.I. CAMPANIA

AGENZIA DELLE ENTRATE

I.N.P.S. - DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA

I.N.P.S. - DIREZIONE DEL COORDINAMENTO METROPOLITANO DI NAPOLI

I.N.A.I.L. - DIREZIONE REGIONALE

FLAI - C.G.I.L. CAMPANIA

F.A.I. - C.I.S.L. CAMPANIA

U.I.L.A. - U.I.L. CAMPANIA

COLDIRETTI CAMPANIA

C.I.A. CAMPANIA

CONFAGRICOLTURA CAMPANIA

COPAGRI CAMPANIA

ANPAL SERVIZI

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PROVINCE DI AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA E SALERNO

OIM - ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE MIGRAZIONI

ATS AGGIUDICATARIE SU.PR.EME. ITALIA - PIU SU.PR.EME.

HELPDESK INTERISTITUZIONALE ANTICAPORALATO

**ENTI DEL TERZO SETTORE IMPEGNATI NEL CONTRASTO ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO E AL
CAPORALATO**

I soggetti firmatari del presente Protocollo (di seguito, le Parti)

RICHIAMATI

i principi e le previsioni contenute nei principali strumenti legislativi e regolamentari in materia, tra i quali:

- il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in particolare all'art.78 par.2 lett. f, all'art.79 par. 2 lett. d e all'art. 151;
- la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, in particolare ai titoli I "Dignità", II "Libertà" e IV "Solidarietà";
- la Costituzione della Repubblica, in particolare agli articoli 2, 3, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 23, 27, 32, 34;
- la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dall'Italia con la Legge n. 848 del 4 agosto 1955, e relativi Protocolli Aggiuntivi;
- la Convenzione di Ginevra del 7 settembre 1956 sulla schiavitù, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con Legge n. 1304 del 1957;
- la Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 29, adottata il 21 giugno 1930, sul lavoro forzato e obbligatorio, la Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 105, adottata il 25 giugno 1957, sull'abolizione del lavoro forzato, entrambe ratificate dall'Italia;
- la Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo, New York, 20 novembre 1989 (ratificata dall'Italia con Legge n. 176 del 27 maggio 1991);
- il Protocollo Opzionale concernente la vendita, la prostituzione e la pornografia rappresentante persone di età minore, New York, 25 maggio 2000, ratificato con Legge n. 46 del 11 marzo 2002;
- la Convenzione OIL n. 182 sulle peggiori forme di lavoro minorile, 1999. Ratificata dall'Italia con L.n. 148 del 25 maggio 2000;
- il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini del 15 dicembre 2000, ratificato dall'Italia con la Legge n. 146 del 16 marzo 2006;
- la Convenzione del Consiglio d'Europa n. 197 sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005, ratificata dall'Italia con la Legge n. 108 del 2010, con l'azione complementare svolta dal *Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA)*, che ne monitora l'implementazione;
- la Convenzione del Consiglio d'Europa n. 210 del 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia con legge n. 77 del 2013, e il lavoro del *Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO)*;
- la Direttiva 2004/81/CE, recepita in Italia con Legge n. 29 del 25 gennaio 2006, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di Paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti;
- la Direttiva 2009/52/CE, recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e prevede la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno ai lavoratori;
- la Direttiva 2011/36/UE, recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 24 del 4 marzo 2014, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI;
- la Direttiva 2012/29/UE, recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI;
- la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (cfr. in part. articolo 57 n. 1 lett. f: "Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto qualora abbiano stabilito attraverso una verifica ai sensi degli articoli 59, 60 e 61 o siano a conoscenza in altro modo del fatto che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei seguenti motivi (...) f. lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio");
- la Direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali;
- la Legge 11 agosto 2003, n. 228, recante "Misure contro la tratta di persone";
- la Convenzione OIL n. 190 del 2019 sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro,

- ratificata con la Legge n. 4 del 15 gennaio 2021;
- il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, e in particolare l’articolo 18, che disciplina la protezione sociale, e l’articolo 22, comma 12-quater che disciplina il rilascio del permesso di soggiorno in ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo (*amplius così come riformulato alla luce delle disposizioni da ultimo introdotte con il D.Lgs. 24/2014, in attuazione della normativa comunitaria, che dispone, in caso di accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di un cittadino straniero, la concessione di uno speciale permesso di soggiorno per consentirgli di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell’organizzazione criminale e di partecipare ad un programma unico di assistenza ed integrazione sociale*);
 - il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, avente ad oggetto “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, ed in particolare l’articolo 27 sul rilascio del Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale;
 - il Decreto Legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, così come da ultimo modificato dal Decreto Legge 21 ottobre 2020, n. 130, come convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, ed in particolare l’art.1 sexies relativo al sistema di accoglienza ed integrazione;
 - il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n.183;
 - l’art. 6 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116), istitutivo della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità, come novellato dall’art. 8 della Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”, che, oltre all’adesione delle imprese agricole, secondo il disposto del comma 1-bis prevede che *Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l’immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l’impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, nonché i soggetti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Possono altresì aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità, attraverso la stipula di apposite convenzioni, se in possesso dei requisiti di cui al comma 1, sia le agenzie per il lavoro di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sia gli altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e al successivo comma 7-bis disciplina che possono stipulare apposite convenzioni con la ReLaQ anche i soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli*;
 - l’articolo 9, comma 1 della Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo” sancisce che *il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministero dell’Interno predispongano congiuntamente, un piano di interventi, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, che preveda apposite misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento di Regioni, Province autonome e Amministrazioni locali, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore nonché idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità anche ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale*;
 - l’articolo 25 quater del Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018, come convertito con emendamenti dalla Legge n. 136 del 17 dicembre 2018 e come modificato dal decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, come convertito, con emendamenti, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, il quale ha istituito il “Tavolo Operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura”, presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di elaborare un piano nazionale di interventi per la prevenzione e il contrasto a tali fenomeni;
 - il “Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-22)”,

approvato il 20 febbraio 2020 dal succitato “Tavolo Operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura”, che - tra le azioni prioritarie - prevede la pianificazione e attuazione di un sistema di servizi integrati (referral) per la protezione e prima assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura e il rafforzamento degli interventi per la loro reintegrazione socio-lavorativa;

- le Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura, elaborate dal tavolo di lavoro interistituzionale costituito presso il presso la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e approvate in sede di Conferenza Unificata in data 7 ottobre 2021;
- la Legge Regionale Campania 6 febbraio 2010, n. 6 “Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania”;
- la Legge Regionale Campania 18 novembre 2009, n. 14 “Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro”.

CONSIDERATO che:

- la Regione Campania è partner dei Programmi “**Su.Pr.Eme. Italia** - Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di grave sfruttamento e marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate”, finanziato a valere sugli AMIF Emergency Funds della Commissione Europea - DG Migration and Home Affairs, e “**P.I.U. Su.Pr.Eme.** - Percorsi Individualizzati di Uscita dallo sfruttamento”, cofinanziato dall’Unione Europea e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, nell’ambito del PON Inclusione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e che aderisce formalmente al progetto Diagrammi Sud;
- tra le attività di *governance* promosse dal Programma Su.Pr.Eme. Italia la Regione Campania ha istituito il **Tavolo Regionale di Contrasto al Caporalato** con la Delibera di Giunta n. 284 del 30 giugno 2021, a cui, coerentemente con gli indirizzi normativi europei e nazionali, partecipano - quali componenti stabili - i referenti di tutte le istituzioni e degli organismi pubblici coinvolti nella gestione e nel contrasto al fenomeno, riconoscendo al Tavolo la facoltà di **attivare sessioni di incontro e discussione** aperte alla partecipazione degli enti del terzo settore attivi nella gestione di interventi di contrasto allo sfruttamento lavorativo, come declinazione sperimentale sui territori del modello proposto da Unione Europea e Governo, e incardinato sulle politiche regionali;
- la Regione Campania è, altresì, impegnata ad armonizzare e rendere coerenti gli interventi sul proprio territorio messi in campo dai numerosi soggetti istituzionali e non, attraverso i progetti finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a valere sull’EMAS Fondo europeo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI) e sul PON Inclusione 2014-2020, dal Ministero dell’Interno in qualità di Autorità Responsabile del FAMI, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità;
- ai Tavoli di lavoro promossi dal TRCC all’interno del programma di incontri tematici “*Comporre il puzzle del CA-PO-RA-LA-TO per organizzare la risposta delle istituzioni e della società civile*” tenuti in data 23 febbraio, 5 aprile, 27 aprile, 22 maggio, 8 luglio 2022, a cui hanno partecipato organismi istituzionali e soggetti privati che operano - direttamente o indirettamente - nel contrasto al caporalato e alle pratiche di sfruttamento lavorativo sul territorio regionale, è nata l’esigenza di un lavoro condiviso da tutte le istituzioni per un approccio multi-agenzia nell’ambito delle procedure di identificazione ed assistenza delle vittime e per un contrasto efficace del fenomeno dello sfruttamento e del caporalato.

ATTESO che

con DGR n. 413 del 27/07/2022 sono state recepite le Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura ed è stata approvata la bozza del presente protocollo d'intesa.

Tutto ciò premesso, CONVENGONO E STIPULANO quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Principi

Le Parti agiscono in ottica multi-agenzia e nel rispetto dei seguenti principi:

- 1) *Approccio basato sui diritti umani e centralità della vittima*;
- 2) *Cooperazione*: volontà di trasparente e costante collaborazione e responsabile condivisione, nel rispetto delle prerogative dei sottoscrittenti e della confidenzialità delle informazioni;
- 3) *Non arrecare danno (Sicurezza e incolumità)*: garanzia di sicurezza, salute e privacy delle vittime, anche potenziali, nell'intento di evitare la re-vittimizzazione;
- 4) *Rispetto del principio del superiore interesse del minore*;
- 5) *Intersezionalità*: compresenza e interazione, in ciascuna persona, di diversi fattori identitari (es. origine etnica, colore della pelle, genere, orientamento sessuale, religione, condizione sociale, disabilità, età) da attenzionare puntualmente, poiché, anche cumulandosi tra loro, accrescono il livello di vulnerabilità;
- 6) *Pluridisciplinarietà e intersectorialità*: coinvolgimento di un'ampia serie di attori istituzionali e non, con conoscenze e competenze specifiche, nella progettazione e nell'implementazione dei servizi offerti alle vittime di sfruttamento; chiara definizione di specifici mandati e responsabilità per poter lavorare congiuntamente nel rispetto delle procedure e degli standard qualitativi di assistenza concordati;
- 7) *Personalizzazione dei dispositivi* al fine di assicurare forme di protezione e assistenza adeguate al genere, all'età, ai bisogni, al recupero psico-fisico e alle vulnerabilità delle vittime;
- 8) *Uniformità* nella gestione dei dispositivi, per assicurare standard minimi di intervento ed uguaglianza e parità di trattamento.

Art. 3 - Oggetto, finalità e obiettivi

Oggetto del presente Protocollo d'Intesa è la collaborazione sistematica tra le parti firmatarie, sia nell'ambito dei reciproci impegni assunti che nei confronti degli enti di livello diverso, ai fini della prevenzione e del contrasto del fenomeno dello sfruttamento sul lavoro sul territorio della Regione Campania, mediante interventi coordinati di risposta, di sensibilizzazione e informazione in merito ai processi di emersione, monitoraggio dei fenomeni, condivisione di sistemi di segnalazione, identificazione delle vittime, nonché presa in carico ed integrazione sociale, come previsto dal "Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-22)" e dalle "Linee Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alla vittime di sfruttamento lavorativo".

Le Parti perseguono i seguenti obiettivi:

1. armonizzare le azioni finalizzate all'identificazione, protezione, assistenza e tutela delle vittime (anche potenziali) di caporalato e sfruttamento lavorativo;
2. promuovere un approccio che abbia al centro la vittima in ogni ambito, compreso il contrasto dello sfruttamento lavorativo e dei reati ad esso connessi;
3. rafforzare l'interazione tra i diversi soggetti, nell'ottica dello scambio di informazioni, della tutela delle vittime, anche potenziali, e dell'emersione e contrasto del fenomeno;
4. promuovere la formazione costante degli operatori del settore e lo scambio di buone prassi.

Le azioni sono dirette a:

- fornire consulenza e assistenza alle potenziali vittime di sfruttamento;
- agevolare la raccolta delle prime informazioni utili, sulla base di procedure concordate preventivamente con l'autorità giudiziaria inquirente, al fine di verificare in concreto la sussistenza di situazioni di rilevanza penale e garantire le vittime prive di regolare permesso di soggiorno;
- avvicinare i lavoratori sfruttati alle istituzioni e alle organizzazioni sindacali;
- innescare un meccanismo che favorisca una decisa emersione del fenomeno e all'incremento del numero di denunce;
- proporre alle vittime forme di tutela sociale idonee a prevenirne la ri-vittimizzazione;
- collaborare con altri soggetti pubblici e privati di cui si possa rendere eventualmente necessario il coinvolgimento.

Art. 4 - Procedure operative standard (POS)

Nelle attività condotte nei propri ambiti di competenza, a seguito del contatto con potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, le Parti si impegnano ad attuare le seguenti Procedure operative standard (POS) e a condividere in modo completo le informazioni con le altre Parti, in coerenza con il dispositivo delle richiamate Linee-Guida nazionali:

- **identificazione preliminare**: verifica della sussistenza di condizioni per ritenere che una persona

con la quale si è venuti in contatto sia una potenziale vittima di sfruttamento;

- **identificazione formale:** determinazione dello status di vittima da parte di persone qualificate e autorizzate (es. funzionari delle forze di polizia o dell'autorità giudiziaria, professionisti specializzati, personale degli Enti del Terzo Settore, ecc.) che pongano domande ed esaminino le circostanze al fine di identificare formalmente l'individuo quale vittima di sfruttamento; comunicazione al soggetto interessato dei risultati emersi e delle possibili alternative future, al fine di garantire l'opportuno processo decisionale e ottenere il consenso sulle fasi successive. L'identificazione formale comprende inoltre i casi in cui lo status di vittima non è stato ancora determinato tramite procedimenti penali;
- **analisi preliminare dei bisogni e referral:** orientamento (o auto-orientamento) di una presunta vittima verso il primo Ente responsabile per l'analisi preliminare del caso e il *referral*;
- **valutazione preventiva del rischio:** analisi dei possibili rischi e garanzia di immediata sicurezza per la presunta vittima;
- **accesso ai servizi e alle informazioni:** trasmissione alla presunta vittima di informazioni essenziali e indagine sui relativi bisogni urgenti, dando risposte alle preoccupazioni esternate e/o soddisfacendo le necessità di emergenza attraverso l'identificazione dei servizi da erogare, tra cui (i) vitto e alloggio, (ii) assistenza sanitaria di base e specialistica, (iii) assistenza legale gratuita, (iv) servizi di traduzione e interpretariato, (v) sostegno finanziario per le prime necessità, (vi) assistenza per l'ottenimento del permesso di soggiorno temporaneo (per le vittime di nazionalità straniera), (vii) sostegno al rimpatrio per le vittime straniere che decidono di rientrare nel loro paese d'origine;
- **mediazione culturale:** garanzia di comunicazione in una lingua che permetta alla persona un'effettiva comprensione dei propri diritti ed opportunità;
- **periodo di recupero e di riflessione:** concessione, per gli individui interessati, di un periodo di tempo e delle risorse necessarie affinché possano prendere le debite decisioni sulle fasi successive;
- **accesso ai rimedi risarcitori;**
- **protezione e assistenza delle vittime di sfruttamento:** informazione e orientamento nell'iter di accesso all'accoglienza presso la rete SAI e ai programmi personalizzati di assistenza individuale (PAI);
- **informazione e sensibilizzazione;**
- **formazione e rafforzamento delle competenze dei servizi e degli attori coinvolti.**

Articolo 5 - Individuazione di referenti e responsabilità

Le Parti si impegnano, nell'ambito delle attività di competenza, a:

- a. individuare un referente e uno o più sostituti che abbiano specifica competenza in materia di immigrazione, caporalato, sfruttamento lavorativo, protezione, assistenza e tutela delle vittime;
- b. comunicarne il nominativo o i nominativi alle altre Parti nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo;
- c. comunicare tempestivamente alle altre Parti ogni variazione.

Ciascun referente avrà i seguenti compiti:

- a. illustrare il contenuto del presente Protocollo all'interno del proprio Ente, anche attraverso riunioni periodiche;
- b. raccogliere tutte le informazioni e le necessità rilevanti in materia;
- c. coordinarsi con i referenti individuati dagli altri soggetti;
- d. informare gli operatori del proprio Ente circa il servizio di Helpdesk interistituzionale anticaporalato attivo dal 15 giugno 2021 e realizzato nell'ambito del progetto P.I.U. Su.Pr.Eme. (Percorsi individualizzati di Uscita dallo Sfruttamento), avvalendosi dello specifico Servizio ai fini dell'individuazione di servizi di tutela territoriali.

Articolo 6 - Impegni delle Parti e aree di attività specifiche

Tutti i sottoscrittori del presente Protocollo Unitario d'Intesa s'impegnano a

- promuovere, nell'ottica multiagenzia, l'attivazione di Tavoli tecnico-operativi in sinergia anche con Enti pubblici e privati diversi dalle Parti firmatarie, affinché, attraverso lo scambio e il confronto, le esperienze diventino patrimonio comune e i servizi offerti garantiscano crescenti standard di qualità;
- elaborare, delineare e suggerire l'adozione di nuovi strumenti operativi, formulare proposte di modifica del Protocollo per rendere le attività indicate più adeguate al contesto territoriale ed alla sua evoluzione sulla base delle esperienze già realizzate;
- organizzare incontri di formazione reciproca, e curare l'aggiornamento degli operatori in materia di immigrazione, caporalato e sfruttamento lavorativo dei migranti;
- promuovere interesse e consenso sui temi del Protocollo per favorire la costruzione di un modello campano di intervento, comunicando e disseminando i risultati, con particolare riferimento agli Enti locali ed alle Pubbliche Amministrazioni territoriali a vario titolo interessate dalle dinamiche del fenomeno migratorio;
- monitorare le iniziative adottate in attuazione del presente Protocollo e la loro rispondenza alle previsioni, attraverso l'istituzione di una Consulta permanente composta da un esponente per ciascuno dei soggetti firmatari del presente Protocollo.

Nell'ambito delle specifiche competenze, le Parti assumono i seguenti impegni:

a) La **Regione Campania - Assessorato Sicurezza, Legalità e Immigrazione**, anche per il tramite del **Tavolo Regionale di Contrasto al Caporalato**, in collaborazione con gli **Assessorati e le Direzioni Generali della Formazione e del Lavoro, delle Politiche Sanitarie e Sociali, dell'Agricoltura**, s'impegna a promuovere, coordinare e attuare un modello di intervento multilivello, interconnesso con i servizi e le progettualità attivi sul territorio. A tal fine:

- promuove un coordinamento interassessorile e interdirezionale sulla materia, anche attraverso la convocazione di periodici incontri, condividendo le attività e le azioni del Tavolo Regionale per il Contrasto al Caporalato, e pianificando interventi di rafforzamento e sostegno alla governance regionale in materia di immigrazione, coerenti con gli obiettivi Tavolo;
- nell'ambito dei progetti regionali di attuazione dei Programmi Su.Pr.Eme. Italia e P.I.U. Su.Pr.Eme., di cui è partner attuatore, coordina l'attività dei soggetti aggiudicatari e ne favorisce i rapporti con le Parti del presente Protocollo, nel rispetto del ruolo e dell'autonomia degli operatori e degli obblighi di protezione sociale e di confidenzialità che essi hanno verso le persone accolte;
- nell'ambito della disciplina della L.R. 14/2009 e relativi regolamenti attuativi, promuove misure per contrastare il lavoro sommerso e favorire l'occupazione regolare, privilegiando il metodo del coinvolgimento delle parti sociali e della cooperazione tra i soggetti istituzionali, e sostenere le imprese che si impegnano, tramite accordi collettivi territoriali stipulati con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale, ad incrementare il proprio organico con assunzioni, con contratti di lavoro part-time e con modalità congiunte che determinano il pieno utilizzo del lavoro, ovvero che garantiscono continuità a rapporti di lavoro di carattere stagionale nell'ambito di organizzazioni produttive di rete;
- coordina con cadenza almeno annualmente la Consulta sull'attuazione del Protocollo;
- si impegna a favorire la creazione di una certificazione di filiera etica dei prodotti agricoli e la specifica promozione di aziende che già operano nel rispetto della normativa in materia di lavoro o che si adeguino alla stessa.

b) Le **Prefetture-UU.TT.GG.** quali uffici territoriali del Governo, anche in applicazione del Protocollo d'Intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato, in premessa citato:

- programmano l'attivazione, nell'ambito del Consiglio Territoriale per l'immigrazione, di Tavoli permanenti di coordinamento, presieduti dai Prefetti delle Province interessate, quali punti di raccordo per il monitoraggio del fenomeno e l'analisi dei dati e bisogni rilevabili in sede locale nonché per l'individuazione di azioni da svolgere, in base a specifici indicatori di rischio delle singole realtà territoriali, per prevenire le pratiche di sfruttamento lavorativo;
- assicurano la propria partecipazione attiva alle iniziative delle Sezioni territoriali della Rete del Lavoro

Agricolo di Qualità, con particolare riguardo alle aree qualificate a più elevato rischio di sfruttamento lavorativo;

- promuovono, con il coinvolgimento degli altri soggetti istituzionali interessati (Questure, Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato), l'ottimizzazione delle procedure organizzative e dei tempi di definizione delle pratiche di emersione del lavoro irregolare e dei procedimenti di rilascio e rinnovo dei Permessi di soggiorno dei lavoratori migranti e dei soggetti stranieri particolarmente vulnerabili al fenomeno dello sfruttamento lavorativo e del caporalato.

c) **L'Ispettorato Interregionale del Lavoro**, nell'ambito delle rispettive ripartizioni territoriali:

- in presenza di casi di sfruttamento lavorativo accertati nell'ambito delle ispezioni sui luoghi di lavoro si attiverà al fine di facilitare ogni fase procedimentale successiva afferente sia al procedimento penale – avviato a seguito di informativa di reato redatta dallo stesso personale ispettivo dell'INL alla competente Autorità Giudiziaria - che alla presa in carico, a lungo termine, della persona;
- assicura un'efficace sinergia tra gli organi di controllo e le organizzazioni del Terzo Settore, in attuazione dell'azione 8 (rafforzamento delle attività di vigilanza e contrasto allo sfruttamento lavorativo) del Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020 – 2022, coordinata dall'INL, avvalendosi anche della collaborazione dell'OIM in forza del protocollo siglato l'11 agosto 2021;
- si impegna ad informare il lavoratore della propria condizione di vittima, quando inconsapevole, dei propri diritti e dei canali di protezione e fuoriuscita dallo sfruttamento lavorativo, nonché ad effettuare incontri informativi rivolti ai datori di lavoro e a tutti i soggetti che operano nel mercato del lavoro (in particolare, associazioni di categoria, sindacati, professionisti ed ordini professionali) nell'esercizio della funzione di prevenzione e promozione riconosciuta agli ispettorati territoriali ex art. 8, D. Lgs. n. 124/2004;
- assicura il coordinamento dell'attività di vigilanza con gli organi coinvolti, anche a mezzo della partecipazione ai Tavoli permanenti, al fine di accertare le situazioni di sfruttamento dei lavoratori contrastate con la L. 99/2016.
- vigilare sul pieno rispetto delle normative in tema di legislazione sociale e salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

d) **L'OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni si impegna a:**

- mettere in rete le conoscenze sui fenomeni di tratta e sfruttamento lavorativo e sui flussi migratori nonché le buone prassi in merito alla tutela delle vittime;
- contribuire alla creazione di modelli operativi territoriali con procedure chiare e standardizzate per l'attuazione territoriale delle *Linee Guida nazionali su identificazione, protezione, assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura*;
- promuovere e supportare l'animazione e il rafforzamento delle reti pubblico-private territoriali, dei soggetti istituzionali e del privato sociale coinvolti nelle attività di prevenzione e contrasto dello sfruttamento lavorativo e del caporalato;
- sostenere e realizzare, congiuntamente con l'INL, nell'ambito territoriale della Regione Campania, gli interventi previsti nell'ambito del Protocollo Quadro che disciplina la collaborazione istituzionale fra i due Enti, tra cui il supporto tecnico, attraverso l'impiego di mediatori culturali specializzati nell'emersione di casi di sfruttamento lavorativo e di esperti di Diritto dell'immigrazione a supporto del personale ispettivo, per l'attivazione dei meccanismi di tutela e la tempestiva messa in protezione delle vittime di sfruttamento lavorativo, laddove necessario;
- garantire il coordinamento delle azioni poste in essere nell'ambito del Protocollo Quadro con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la rete territoriale a tutela delle vittime di sfruttamento lavorativo;
- portare avanti campagne di sensibilizzazione dei lavoratori migranti sui diritti e doveri conseguenti all'instaurazione del rapporto di lavoro e sui meccanismi di tutela previsti dall'ordinamento giuridico per le vittime di sfruttamento.

e) **L'ANCI Campania si impegna a:**

- fornire alle istituzioni locali preposte (Uffici Immigrazione delle Questure – Sportelli Unici Immigrazione) supporto utile allo snellimento delle pratiche di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno;
- svolgere periodicamente indagini sugli insediamenti informali di lavoratori migranti nei Comuni della Regione Campania, favorendo le iniziative di questi ultimi nella ricerca di diverse soluzioni abitative;

- favorire la programmazione e attuazione di misure di intervento assistenziale da parte dei Servizi Sociali in favore di vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo;
- favorire la presa in carico territoriale attraverso l'adesione a Progettualità specifiche, o anche alla previsione interna ai Piani di Zona.

f) La Direzione regionale INPS Campania e la Direzione di Coordinamento Metropolitano INPS di Napoli si impegnano a:

- promuovere l'istituzione delle Sezioni Territoriali della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità nelle Province di Napoli, Avellino, Benevento e Salerno con sede presso le rispettive Commissioni provinciali Integrazione Salari Operai Agricoli (CISOA), le quali svolgono funzioni di:

- o promozione, d'intesa con le autorità competenti, sentite le parti sociali, delle iniziative previste dal comma 4, lettera c-ter) dell'art. 8 L. 199/2016 (a modifica del DL 91/2014, art. 6 - Rete del lavoro agricolo di qualità, convertito con modificazioni dalla L. 116/2014) in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati;
- o promozione di modalità sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo, in stretta collaborazione con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine di garantire una modulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego;
- o Promozione di iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipula di convenzioni con gli Enti locali;
- o promozione, in coordinamento con la Cabina di Regia, della stipula di convenzioni per l'adesione dei soggetti di cui ai commi 1-bis e 7-bis dell'art. 8 L. 199/2016 (gli Sportelli Unici per l'immigrazione, le Istituzioni locali, i Centri per l'Impiego, gli Enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, nonché i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti);
- o nonché vigilare, attraverso l'utilizzo del patrimonio informativo dell'Istituto, sul pieno rispetto delle normative in tema di tutela contrattuale e previdenziale dei lavoratori del settore, nel tentativo di prevenire sacche di illegalità.

g) L'ANPAL Servizi S.P.A. si impegna a

- condividere i dati sul mercato del lavoro riguardanti i cittadini stranieri relativamente al contesto regionale;
- collaborare alla progettazione e realizzazione delle politiche attive del lavoro a favore degli immigrati regolari;
- promuovere, in collaborazione con Enti pubblici e privati sottoscrittori del presente Protocollo, l'integrazione socio-lavorativa e il rafforzamento dei servizi per l'impiego a favore delle fasce particolarmente svantaggiate (migranti, vittime di tratta e sfruttamento lavorativo, minori non accompagnati);
- concorrere con le Parti firmatarie a definire strumenti innovativi di sostegno diretti all'accompagnamento al lavoro di qualità attraverso la valorizzazione delle esperienze acquisite anche in contesti informali;
- favorire la dislocazione temporanea di sportelli informativi nei luoghi a maggiore presenza di lavoratori agricoli stagionali, anche diretti all'avvio di processi di matching tra domanda e offerta.

h) Le Organizzazioni Sindacali si impegnano a:

- operare in sinergia con le altre Parti sottoscrittori del presente Protocollo per realizzare strategie ed interventi di prevenzione, supporto, integrazione e accompagnamento al lavoro di qualità, anche attraverso la promozione della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità;
- svolgere un ruolo di presidio territoriale e di ricerca di primo contatto anche attraverso l'erogazione di

servizi di consulenza giuslavoristica e vertenziale con competenze specifiche e multidisciplinari rivolte ai lavoratori che si trovino in condizioni di vulnerabilità e potenziale sfruttamento lavorativo;

- fornire tutte le informazioni relative alla normativa del lavoro ed agli strumenti di tutela sindacale previsti avvalendosi, ove necessario, dell'ausilio di mediatori linguistico-culturali e, nei casi di sfruttamento lavorativo si impegnano a sottoporre all'interessato i quesiti indicati in appositi moduli-questionari, previa informativa legale e raccolta del consenso dell'interessato; le dichiarazioni rese utilizzando tali strumenti saranno trasmesse in forma scritta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente, senza ritardo, al fine di consentire, se necessario, l'apertura di un procedimento. Avuto riguardo al contenuto delle informazioni rese dal dichiarante, le OO.SS., qualora ritengano che ne sussistano i presupposti, possono immediatamente richiedere alla Procura della Repubblica di esprimere il parere necessario al rilascio di un titolo di soggiorno ex art. 18 ovvero ex art. 22 comma 12quater del D.Lgs. n. 286/1998;

- anche in seguito alla trasmissione della segnalazione, mantenere i rapporti col denunciante e seguono le fasi procedurali, anche mediante istanze di accesso agli atti ex art.116 c.p.p. al fine di assicurare adeguato supporto e tutela alle esigenze delle persone offese, sempre in coordinamento con gli altri soggetti coinvolti, nelle separate ma connesse procedure amministrative relative al rilascio di titolo di soggiorno in ordine alle quali le OO.SS. si raccordano, altresì, con l'Ufficio Immigrazione della Questura al fine dell'espletamento delle relative pratiche amministrative;

- qualora emergano situazioni sintomatiche di potenziali condotte di sfruttamento lavorativo, si impegnano a contattare le autorità preposte per l'attivazione delle procedure di identificazione formale e di protezione sociale oggetto del presente Protocollo;

- si impegnano a mantenere i rapporti con i denunciati curando ogni adempimento relativo alla regolarizzazione della posizione lavorativa delle vittime, spesso impiegate in assenza di contratto di lavoro e/o con orari difformi rispetto al contratto in essere, nonché alla ricostruzione delle posizioni retributive con i diritti ad essa connesse;

- si coordinano con le altre Parti per meglio esercitare la propria funzione di tutela dei lavoratori e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle attività di emersione e di contrasto allo sfruttamento lavorativo;

- si impegnano a implementare servizi di informazione e consulenza rivolti a lavoratori stranieri che rappresentino la volontà di emergere da una situazione di sfruttamento lavorativo con particolare riferimento a richiedenti/titolari di Protezione Internazionale e soggetti vulnerabili.

i) Gli **Organismi Datoriali** si impegnano a:

- affrontare, insieme alle Organizzazioni Sindacali e agli altri Enti istituzionali, problematiche economiche e sociali che interessano i lavoratori stranieri, accompagnando questi ultimi nell'intera gestione del rapporto di lavoro e rendendo consapevoli e responsabili le imprese e i datori di lavoro verso un'offerta di occupazione in linea con i CCNL;

- monitorare e comunicare le esigenze degli associati in termini di domanda di lavoro nel settore agricolo, al fine di consentire l'avvio di processi di matching con l'offerta, attraverso sistemi di intermediazione gestiti dai Centri per l'Impiego e/o le Agenzie per il Lavoro;

- sostenere le Istituzioni con riflessioni e studi relativi a temi e questioni, di rilevanza pubblica, che coinvolgono il settore, e con la formulazione ed esecuzione dei provvedimenti normativi;

- supportare la Rete del Lavoro Agricolo di Qualità presso le aziende e i soggetti associati, nonché il Sistema di Alta Qualità del lavoro, come disciplinato dalla LR 14/2009;

- collaborare insieme a Regione Campania nel fornire dati utili alla individuazione dei percorsi da e per i luoghi di lavoro dei braccianti, partecipando alla realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori ai sensi dell'art.6 del D.L. n. 91/2014 convertito dalla L. 116/2014 e modificato dalla L. 199/2016, citata in premessa;

- sostenere, attraverso gli Enti bilaterali, forme attive di contribuzione alle spese di visite mediche da parte delle aziende.

l) Gli **Organismi del Terzo Settore**, partecipanti al TRCC, titolari di interventi a valere sulle risorse FAMI e PON Inclusione o su altri fondi dedicati agli obiettivi del presente Protocollo, nella funzione di presidi territoriali svolta attraverso Poli e Sportelli istituiti presso i Comuni o altre sedi, o attraverso Unità Mobili, si impegnano a:

- sviluppare modelli e azioni comuni per realizzare interventi emersivi di prossimità finalizzati all'individuazione dei destinatari finali dei dispositivi e delle azioni progettuali, e provvedere all'erogazione di servizi integrati di outreaching, accoglienza, consulenza giuridico-amministrativa, rivolti a cittadini che si trovino in condizioni di potenziale sfruttamento lavorativo, comprensivi delle seguenti misure:

- mediazione linguistico-culturale
- accoglienza materiale
- servizio di assistenza sanitaria
- servizio di pulizia ed igiene ambientale
- orientamento e accesso ai servizi del territorio
- formazione e riqualificazione professionale
- orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo, anche autonomo
- orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo
- orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale
- tutela legale
- tutela psico-socio-sanitaria
- servizi di ingresso e gestione amministrativa;

- attuare meccanismi di presa in carico multidisciplinare delle vittime o potenziali vittime, attraverso percorsi personalizzati, realizzati da esperti adeguatamente formati, nell'ambito di una cooperazione tra i diversi livelli di governo del territorio e gli altri organismi della società civile;

favorire la condivisione e la messa in rete dei servizi attraverso la sottoscrizione di Protocolli operativi con servizi di coordinamento istituzionale e interistituzionale.

m) Il **Servizio Helpdesk Interistituzionale Anticaporalato** in attuazione del proprio specifico mandato si impegna a:

- supportare, attraverso un sistema multicanale, le vittime e le potenziali vittime di sfruttamento lavorativo;
- garantire un servizio multilingue diretto al contatto immediato e diretto con i cittadini di Paesi Terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, al fine di avviare l'analisi preliminare dei bisogni e facilitare il conseguente referral;
- effettuare un servizio di consulenza legale diretta, agli utenti, ad ogni Ente Istituzionale e del Terzo Settore, in materia di sfruttamento lavorativo e normativa in materia di immigrazione, al fine di favorire l'emersione e l'identificazione preliminare di situazioni di sfruttamento lavorativo;
- favorire l'informazione e l'accesso ai servizi territoriali, nonché alle azioni e ai servizi istituiti in seno ai Progetti Su.Pr.Eme. Italia e P.I.U. Su.Pr.Eme.

Articolo 7 - Entrata in vigore e adesioni

Il presente Protocollo Unitario d'Intesa entra in vigore con la sottoscrizione da parte dei soggetti componenti il Tavolo Regionale di Contrasto al Caporalato. E' possibile l'adesione di nuovi organismi, che condividano quanto previsto dal presente Accordo e che siano interessati a perseguirne gli obiettivi, sulla base delle modalità che verranno indicate da un successivo Regolamento interno.

Articolo 8 - Segreteria

Si individua quale soggetto coordinatore delle attività del presente Protocollo la Regione Campania, nella persona del Dirigente pro tempore della UOD Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione, coadiuvata da un coordinamento integrato dei delegati di due Enti aderenti (un Ente istituzionale e un Ente del Terzo Settore), che dureranno in carica per un anno (c.d Consulta per l'attuazione del Protocollo).

Le modalità di scelta dei delegati, di rotazione dell'incarico e di funzionamento del coordinamento integrato, saranno specificati nel successivo Regolamento interno.

Regione Campania, quale responsabile del presente Protocollo, si impegna a convocarne la prima riunione entro un mese dalla stipula; la prima convocazione sarà finalizzata a dare vita a un Regolamento interno, nel quale si condivideranno le modalità organizzative dell'assemblea, sulla base dei principi e delle

esigenze del presente Accordo.

Il coordinamento integrato avrà il compito di:

- curare la predisposizione del Regolamento interno del Protocollo;
- coordinare la programmazione annuale delle attività costruita dalle parti e monitorarne la realizzazione, mantenendo un rapporto di costante collaborazione con gli Enti tutti;
- curare la conduzione e la verbalizzazione delle riunioni dell'assemblea;
- facilitare e sostenere la partecipazione attiva degli Enti alle attività del Protocollo;
- individuare e diffondere tra gli aderenti i bandi inerenti agli ambiti di interesse;
- curare gli aspetti organizzativi, ricercare e assicurare l'interlocuzione con i referenti istituzionali a livello nazionale e internazionale e con le reti presenti sul territorio;
- gestire la realizzazione e la diffusione di documentazione informativa;
- rappresentare l'Assemblea nei rapporti verso l'esterno;
- favorire, insieme agli aderenti tutti, iniziative di promozione del presente Accordo.

Articolo 9 - Durata, Rinnovo, Recesso e Modifiche dell'Accordo

Il presente accordo ha la durata di cinque anni a partire dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato attraverso la convocazione di un'assemblea di tutti i partecipanti con un ordine del giorno specifico e con la sottoscrizione di un verbale d'assemblea. È facoltà delle Parti recedere dal Protocollo in qualsiasi momento, attraverso una comunicazione via PEC alle altre Parti firmatarie.

Qualsiasi modifica e/o integrazione del Protocollo dovrà essere convenuta di comune accordo e per iscritto tra le Parti firmatarie.

Il presente Accordo avrà termine il 01/10/2027 e si intende automaticamente decaduto in caso di assenza di atti di impulso, attuativi o esecutivi nell'anno successivo alla sottoscrizione.

Articolo 10 - Trattamento dati personali e tutela della privacy

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, le Parti dichiarano, con la sottoscrizione del presente Protocollo, di impegnarsi reciprocamente, nel rispetto degli obblighi di trasparenza e anticorruzione, ad una assoluta riservatezza sulle informazioni apprese durante l'esecuzione dello stesso. Le notizie e i dati appresi in relazione all'esecuzione della presente convenzione non possono in alcuna forma essere comunicati a terzi né divulgati e non possono essere utilizzati dalle Parti né da chiunque collabori con le Parti firmatarie. Titolari del trattamento sono i singoli firmatari, ognuno per il rispettivo ambito.

Articolo 11 - Oneri finanziari

Il presente Protocollo non prevede alcun onere finanziario a carico delle Parti.

Le Parti firmatarie si impegnano a verificare con i propri interlocutori istituzionali a livello regionale, nazionale e internazionale la disponibilità di strumenti finanziari idonei a supportare le attività previste dal presente Protocollo, e, in ragione della sottoscrizione, manifestano fin d'ora la disponibilità alla partecipazione congiunta a bandi e avvisi regionali, nazionali ed europei finalizzati all'adozione di politiche e strumenti in tema di prevenzione e contrasto, e tutela delle vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo.

Tutto ciò premesso, considerato e concordato, le Parti

SOTTOSCRIVONO

il presente Protocollo, nelle persone dei Legali Rappresentanti degli Enti partecipanti al Tavolo Regionale di Contrasto al Caporalato.

Luogo e data

Firma e timbro

